

Verbale Assemblea Straordinaria
dell'Associazione Culturale Giuseppe Verdi APS
di Correggio – C.F. 91162670359

Il giorno 04/07 2023 alle ore 21:00 presso la sede legale della società si è svolta in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale Giuseppe Verdi per provvedere alle modifiche statutarie richieste dal codice del terzo settore (Dlgs 117/2017).

Presiede l'assemblea il Presidente dell'associazione Sig. Pignagnoli Stefano che verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, e chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. LUCIAN DOMITA illustra ai presenti che in base al Dlgs 117/2017 è opportuno che l'associazione recepisca nel proprio statuto le modifiche rese necessarie dal codice del terzo settore.

Il Presidente pertanto procede a dare lettura dello Statuto con le relative modifiche previste.

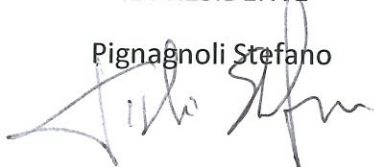
Dopo breve discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo Statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano il Presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e le comunicazioni previste dalla normativa in vigore.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per l'adeguamento previsto dalla normativa.

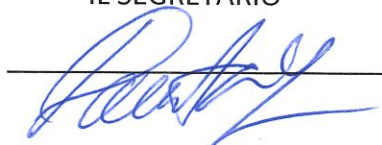
L'assemblea si scioglie alle ore 22:30

IL PRESIDENTE

Pignagnoli Stefano



IL SEGRETARIO



STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1. E' costituita l'Associazione culturale "GIUSEPPE VERDI APS".

1.2. La sede legale dell'Associazione è in Correggio (Re), Via Cairoli 3.

Il Consiglio direttivo può trasferire la sede in altra località, purchè nel Comune di Correggio (Re), e può istituire unità operative, uffici o sedi secondarie.

1.3. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPO - OGGETTO

2.1. L'Associazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili tra gli Associati. Il suo funzionamento è assicurato da prestazioni e attività svolte volontariamente e gratuitamente dai Soci.

L'associazione ha la finalità di valorizzare e promuovere l'autentica cultura bandistica e la formazione musicale e sociale delle persone di qualsiasi età.

2.2. L'Associazione ha per oggetto principale l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs.117/2017.

2.3. Per il perseguimento del proprio scopo e oggetto l'Associazione può svolgere, in Italia e all'estero, le seguenti attività:

(a) promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla diffusione della musica, dell'arte e della cultura in genere;

(b) promuovere e sostenere attività concertistiche e di intrattenimento dando vita ed organizzando l'attività di orchestre, bande, cori e formazioni musicali in genere;

(c) promuovere e sostenere attività didattiche, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage, mostre ed altre iniziative;

(d) promuovere e partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali a carattere musicale, artistico e culturale;

(e) promuovere, organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, spettacoli, esibizioni, mostre, manifestazioni, rassegne, concorsi;

(f) promuovere e realizzare scambi, gemellaggi con soggetti italiani e stranieri che sviluppino attività attinenti o connesse all'oggetto associativo;

(g) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni musicali, artistiche, culturali o di altro genere che si propongono finalità connesse allo scopo e all'oggetto associativo;

(h) promuovere e curare pubblicazioni, incisioni, registrazioni e documenti di qualsiasi genere;

(i) stipulare accordi, convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati funzionali al perseguimento dello scopo e dell'oggetto associativo;

(j) svolgere ogni altra attività diversa da quella del punto 2.1 di carattere secondario e strumentale, individuate dal Consiglio Direttivo, nei limiti dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e compiere tutti gli atti e le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ritenuti idonei al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto associativo o ad essi connessi.

ART. 3 - AMMISSIONE

3.1. Possono assumere la qualità di Associato persone fisiche che, riconoscendosi nello scopo e nell'oggetto associativo, ne facciano richiesta al Consiglio direttivo ai sensi dei successivi commi.



3.2. Possono essere ammesse all'Associazione Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, anche senza personalità giuridica, che perseguano finalità analoghe o connesse all'attività dell'Associazione o che intendano sostenerla e contribuirvi, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il Consiglio direttivo determina le modalità di eventuale ammissione di tali soggetti, nel rispetto della legge e del presente Statuto.

3.3. Chi intende essere ammesso all'Associazione formula apposita domanda al Consiglio direttivo nella quale dichiara:

(a) le proprie generalità;

(b) l'insussistenza di situazioni soggettive in contrasto con lo scopo e con l'oggetto associativo;

(c) l'impegno a tenere una condotta coerente con lo scopo e con l'oggetto associativo;

(d) l'impegno a versare l'importo minimo della quota associativa annuale determinata per ogni esercizio dal Consiglio direttivo;

(e) l'impegno a rispettare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni regolarmente assunte dal Consiglio direttivo.

3.4. La domanda di ammissione da parte di un minorenni deve essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

3.5. Il Consiglio direttivo si pronuncia sulle domande di ammissione con cadenza almeno trimestrale e dà comunicazione della propria deliberazione agli interessati. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato; in tal caso l'aspirante Associato può ricorrere, entro sessanta giorni, all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. La conferma o la revoca del provvedimento di diniego all'ammissione è deliberata dall'Assemblea, appositamente convocata.

3.6. Il Consiglio direttivo può istituire categorie diverse di Associati e differenziare l'importo della quota associativa minima, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4.1. Il Consiglio direttivo può, con voto unanime, ammettere, con la qualifica di "Associato onorario", persone aventi particolari titoli di merito in campo culturale, artistico, musicale e sociale.

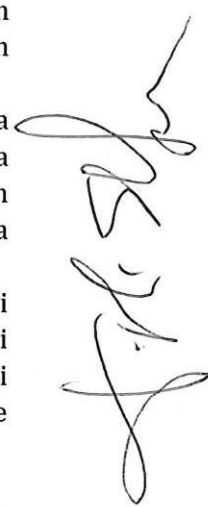
3.7. L'efficacia dell'ammissione dell'Associato è subordinata al versamento della quota associativa minima, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione. Il Consiglio direttivo predispone ed aggiorna un apposito Libro sul quale vengono iscritti gli Associati che hanno versato la quota associativa.

3.8. L'ammissione all'Associazione non comporta l'obbligo di finanziamento o di contribuzione, ulteriori rispetto al versamento della quota associativa minima; i Soci possono comunque, a propria discrezione e senza che ciò comporti l'acquisizione di particolari diritti, effettuare un versamento di importo superiore alla quota associativa minima deliberata dal Consiglio direttivo.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

4.1. Tutti gli Associati, a prescindere dalla categoria di appartenenza, hanno gli stessi diritti e doveri, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4.2. con riferimento all'esclusione dell'elettorato passivo degli Associati minorenni.

4.2. Gli Associati hanno il diritto e il dovere di partecipare all'attività associativa,



godono dell'elettorato attivo e, se maggiorenni, dell'elettorato passivo.

Gli associati minorenni hanno il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

4.3. In particolare gli Associati sono tenuti:

(a) a rispettare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni regolarmente assunte dal Consiglio direttivo;

(b) a versare la quota annua associativa minima determinata dal Consiglio direttivo;

(c) a tenere un comportamento eticamente corretto e coerente con lo scopo e con l'oggetto associativo.

4.4. Gli Associati hanno il diritto di prendere visione, oltre che delle scritture contabili di cui agli art. 13 e 14 D. Lgs. n. 117/2017, dei libri sociali obbligatori (libro degli associati, libro adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi sociali, registro volontari).

La richiesta va indirizzata al Consiglio Direttivo in forma scritta, che entro 30 giorni dalla domanda metterà a disposizione, presso la sede sociale o altro luogo concordato con l'associato, le scritture, i registri e i libri previsti e di cui potrà essere rilasciata copia conforme.

ART. 5 - VICENDE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

5.1. La qualità di Associato si acquista con la delibera di ammissione e con l'iscrizione del nominativo nel Libro Associati e si intende acquisita a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

5.2. L'Associato ha facoltà di recedere dall'Associazione in qualunque momento; il recesso è comunicato per iscritto al Consiglio direttivo, a mezzo di raccomandata a.r., ed ha efficacia dalla data di ricevimento.

5.3. Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione degli Associati:

(a) che, nonostante espressa diffida, siano inadempienti nel versamento della quota associativa annuale minima;

(b) che siano gravemente o ripetutamente inadempienti alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Associazione e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

(c) che si rendano responsabili, con dolo o colpa grave, di danni o pregiudizi di qualsiasi natura all'Associazione;

(d) che assumano comportamenti in contrasto con lo scopo e con l'oggetto associativo o che possano danneggiare l'immagine e gli interessi dell'Associazione.

5.3. Il Consiglio direttivo comunica tempestivamente il provvedimento di esclusione all'Associato escluso, il quale, entro sessanta giorni, potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata a.r. inviata al Presidente dell'Associazione. La conferma o la revoca del provvedimento di esclusione è deliberata dall'Assemblea, appositamente convocata.

5.4. La qualità di Associato è tassativamente personale e non si trasmette né per atto tra vivi, né per successione.

5.5. In tutti i casi di estinzione, a qualsiasi titolo, del rapporto associativo, all'Associato uscente o ai suoi eredi, non spetta alcun rimborso delle quote associative versate, né alcun diritto o pretesa sui beni dell'Associazione. A seguito dell'estinzione del rapporto associativo, il Consiglio direttivo procede alla cancellazione dell'Associato uscente dall'apposito Libro.



ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1. Gli organi dell'associazione sono:

- (a) l'Assemblea;
- (b) il Consiglio direttivo;
- (c) il Presidente e il Vice Presidente;
- (d) l'Organo di Controllo;
- (e) Revisore Legale dei Conti.

ART. 7 - ASSEMBLEA

7.1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati. Le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

7.2. Partecipano di diritto all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto, gli Associati risultanti dal Libro Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

7.3. Ogni Associato ha diritto a un voto in Assemblea indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dal valore della quota associativa versata.

7.4. Gli Associati partecipano all'Assemblea personalmente o per delega appositamente conferita per iscritto; ogni Associato non può ricevere più di una delega. La delega deve essere consegnata al Presidente dell'Assemblea in occasione della specifica adunanza. L'intervento per delega degli Associati è registrato nel Verbale dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità dell'intervento in Assemblea, nonché delle deleghe all'uopo conferite.

ART. 8 - ASSEMBLEA - POTERI

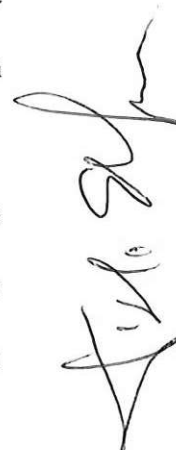
8.1. L'Assemblea è l'organo nel quale si manifesta la volontà degli Associati, in conformità allo scopo e all'oggetto associativo, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalle norme vigenti.

8.2. Ferme restando le attribuzioni e le competenze espressamente previste dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge, l'Assemblea:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. approva il bilancio o il rendiconto consuntivo;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
6. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
10. delibera su ogni altra materia ad essa attribuita o sottoposta ai sensi di legge, di Statuto o dall'Organo di Amministrazione.

ART. 9 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

9.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, con avviso scritto ed esposto nella sede sociale, almeno 15 giorni prima della data



fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione dell'Assemblea può eventualmente essere inviato, a discrezione del Presidente, o in sua assenza del Vice Presidente, a mezzo lettera, posta elettronica o fax, o con qualsiasi altro mezzo utile.

9.2. L'Assemblea viene convocata ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, entro il 30 aprile, o, previa deliberazione motivata del Consiglio direttivo, entro il 30 giugno. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei Soci, o tre membri del Consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla richiesta, da formularsi al Presidente per iscritto a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con l'indicazione dei motivi della richiesta di convocazione.

L'intervento in assemblea può anche avvenire in modalità telematiche o mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9.3. L'Avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo o le modalità telematiche di svolgimento, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che non può essere fissata nella stessa data di prima convocazione.

ART. 10 - ASSEMBLEA - SVOLGIMENTO

10.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10.3, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita ed assume le proprie decisioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto.

10.2. Fermo restando quanto previsto all'art. 10.3, in seconda convocazione l'Assemblea assume le proprie decisioni con il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto presenti, qualunque sia il numero dei presenti.

10.3. L'Assemblea assume le decisioni riguardanti gli argomenti di cui ai numeri (6) e (8) del precedente art. 8.2., sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di un numero di Associati pari a tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

10.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, o in sua assenza il Vice Presidente o la persona designata dall'Assemblea, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

10.5. Le deliberazioni sono assunte con voto palese e, su richiesta di almeno un quinto degli Associati intervenuti, anche per delega, con voto segreto.

10.6. Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vice Presidente o la persona designata dall'Assemblea, si avvale di un segretario nominato dall'Assemblea, anche tra non Associati. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o dal suo sostituto, e dal segretario, trascritto sul Libro delle Assemblee. Nei casi previsti dalla legge, il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. L'amministrazione e la gestione dell'Associazione spettano al Consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri variabile da tre a nove, nominato dall'Assemblea tra gli Associati che, alla data di svolgimento dell'adunanza, abbiano compiuto la maggiore età, secondo quanto previsto all'art. 12.



11.2. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

11.3. L'Assemblea può revocare dalla carica i Consiglieri che, per gravi inadempimenti e violazioni dello Statuto o delle norme di legge, o per comportamenti in contrasto con lo scopo e l'oggetto Associativo, non siano ritenuti idonei allo svolgimento dei compiti connessi alla carica, ferma restando la facoltà di esclusione dall'Associazione di cui al precedente articolo 5.3.

11.4. Nel caso in cui, per revoca o dimissioni, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, i Consiglieri in carica possono sostituire i membri mancanti con gli Associati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e che intendano accettare la carica, a condizione che la maggioranza del Consiglio direttivo sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo in carica.

11.5. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio direttivo decade dal mandato ed è tenuto a convocare l'Assemblea entro trenta giorni per il totale rinnovo dell'organo.

11.6. Il Consiglio direttivo può invitare alle proprie sedute specialisti, consulenti e professionisti che, in ragione delle competenze, delle esperienze e di titoli conseguiti, possano contribuire al perseguimento dello scopo e dell'oggetto associativo, o alla realizzazione di specifiche iniziative; per le stesse finalità il Consiglio direttivo può istituire commissioni e gruppi di lavoro.

11.7. Le funzioni di Presidente, Vice Presidente e Consigliere e quelle eventualmente conferite ad altri Soci per consulenze, collaborazioni e prestazioni in genere sono di norma gratuite; il Consiglio direttivo può deliberare il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento di specifici incarichi o attività.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO - NOMINA

12.1. La nomina del Consiglio direttivo avviene sulla base di una lista di candidati redatta dal Consiglio direttivo uscente che raccoglie le richieste di candidatura pervenute per iscritto alla Società entro tre giorni liberi prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione.

12.2. L'elenco dei candidati viene esposto nei locali dove si svolge l'Assemblea nei tre giorni precedenti l'Assemblea in prima convocazione.

12.3. La votazione avviene a scrutinio segreto, sulla base di apposite schede predisposte da una Commissione elettorale composta di tre membri nominati dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Coordinatore e siglate dal Presidente dell'Assemblea. Ogni Associato esprime il proprio voto indicando sia candidati presenti nella scheda che altri Associati di proprio gradimento fino a un massimo di tre preferenze, pena l'annullamento della scheda.

12.4. Le operazioni di voto si svolgono presso i locali e nei tempi indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e devono comunque essere concluse 30 minuti prima dell'orario indicato per l'inizio dell'adunanza.

12.5. Lo scrutinio viene effettuato immediatamente dalla Commissione elettorale che redige un sintetico verbale delle operazioni di scrutinio, firmato dal coordinatore, e ne dà comunicazione all'Assemblea.

12.6. Sono eletti Consiglieri gli Associati, nel numero dei membri fissato dall'Assemblea, che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità risulta



eletto l'Associato con la maggiore anzianità associativa.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO - POTERI

13.1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea, ed in particolare, a titolo esemplificativo:

- (a) convoca l'Assemblea e dà esecuzione alle deliberazioni conseguenti;
- (b) redige la proposta di Rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- (c) determina l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle attività dell'Associazione;
- (d) determina l'importo minimo della quota associativa annuale, eventualmente diversificato per categorie di Associati, ove costituite;
- (e) delibera l'ammissione e l'esclusione degli Associati e gestisce il rapporto associativo, determinando eventualmente, diverse categorie di Associati;
- (f) delibera il trasferimento della sede e l'istituzione di uffici e sedi secondarie;
- (g) approva la stipulazione di atti, contratti e convenzioni di qualsiasi genere, tipo e natura occorrenti al perseguimento dello scopo e dell'oggetto associativo;
- (h) delibera l'adesione ad associazioni musicali, artistiche e culturali o di altro genere che si propongono finalità connesse allo scopo e all'oggetto associativo;
- (i) determina, dirige e coordina l'organizzazione dell'Associazione e, in tale ambito nomina Direttori, istituisce comitati o gruppi di lavoro per il miglior perseguimento dello scopo e dell'oggetto associativo, delegando, ove occorra, le necessarie facoltà e attribuzioni;
- (j) nomina il Presidente e il Vice Presidente e conferisce ad essi le necessarie deleghe;
- (k) compie tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il perseguimento dello scopo e dell'oggetto associativo, ad eccezione di quelli riservati, per Statuto e per legge, all'Assemblea.

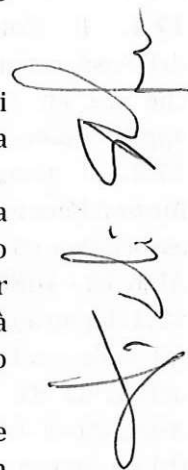
ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE - FUNZIONAMENTO

14.1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

14.2. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, di telegramma, fax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo, inviato almeno 5 giorni prima, o almeno 1 giorno prima della riunione nei casi urgenti, all'indirizzo comunicato per iscritto dai Consiglieri. La convocazione deve indicare il luogo o le modalità telematiche di svolgimento, il giorno e l'ora fissati per la riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

14.3. Le sedute del Consiglio direttivo si svolgono di norma presso la sede dell'Associazione o altrove, purchè in Italia. Le sedute possono anche avvenire in modalità telematiche o mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

14.4. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il Consiglio direttivo è convocato nelle 48 ore successive per deliberare sui medesimi argomenti; nel caso in cui permanga la situazione di parità, il Presidente convoca



l'Assemblea per deliberare sulla materia sulla quale non si è formata la maggioranza.

14.5. Le deliberazioni sono verbalizzate ai sensi di legge, in apposito libro, da un segretario, anche non amministratore, di volta in volta designato dal Presidente o da chi lo sostituisce. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal segretario designato.

14.6. Le deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo in conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie e vincolanti per tutti gli Associati.

ART. 15 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

15.1. Il Consiglio direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; determinandone attribuzioni e competenze, nel rispetto dei limiti di legge e di Statuto.

15.2. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma dell'Associazione spettano al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

15.3. Il Consiglio direttivo, con la delibera di nomina, può autorizzare il Presidente e il Vice Presidente a delegare i propri poteri, in tutto o in parte, anche mediante apposite procure, ad Associati o a terzi.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO E REVIRORE LEGALE DEI CONTI

16.1 L'organo di controllo è nominato solamente quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e con le modalità ivi previste.

16.2 Il revirore legale dei conti è nominato solamente quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e con le modalità ivi previste.

ART. 17 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

17.1. Il Consiglio direttivo, per assicurare il miglior funzionamento dell'Associazione, può istituire commissioni, gruppi di lavoro, sia tra i Consiglieri che tra gli Associati, o terzi cui affidare funzioni consultive, di studio, di approfondimento e di iniziativa su determinati argomenti e materie.

17.2. Il Consiglio direttivo determina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Associazione, assegnando, anche al di fuori della base associativa, specifici incarichi e funzioni.

ART. 18 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ASSOCIAZIONE

18.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

(a) dalle quote associative annuali versate dagli Associati, nella misura minima deliberata dal Consiglio direttivo, ferma restando la discrezionalità di ciascun Associato di versare una quota associativa di maggiore importo;

(b) da finanziamenti, contributi e liberalità effettuate da terzi, soggetti pubblici o privati, che si riconoscono nello scopo dell'Associazione o che intendano sostenerne le iniziative;

(c) dai compensi e dalle sponsorizzazioni ricevute a fronte dello svolgimento di prestazioni o attività.

18.2. Le quote associative versate nel corso del rapporto associativo non sono restituite in caso di dimissioni o di esclusione dell'Associato, né sono trasmissibili o rivalutabili a qualsiasi titolo.



18.3. L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo predispone il Rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

18.4. Il Consiglio direttivo cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, predispone Rendiconto, ai sensi di legge, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea in conformità al presente Statuto.

18.5. I proventi delle attività poste in essere dall'Associazione per realizzare lo scopo sociale non possono in nessun caso essere divisi fra gli Associati anche in forme indirette. È fatto divieto di distribuire in un modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo diverse disposizioni di legge. Eventuali attivi di esercizio devono essere riportati a nuovo esercizio per la continuazione dell'attività sociale.

ART. 19 - SCIoglimento

19.1. L'Associazione si estingue:

(a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e non venga ripianato dagli Associati;

(b) per tutte le altre cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

19.2. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa intervenuta, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. .

ART. 20 - CLAUSOLE FINALI

20.1. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Statuto, nonché i rapporti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati stessi per materie attinenti l'oggetto associativo, che non sia risolta consensualmente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

20.2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e alle norme del D.Lgs. 117/2017.

